

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 322 del. 30 ottobre 2023**

**OGGETTO:** *Centro di selezione e linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio e discarica di servizio soccorso nel Comune di Deliceto (Fg).- Delibera n. 385/2023 ARERA adozione dello schema tipo del contratto di servizio ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera e) della legge n. 205/2017 e secondo la previsione di cui all'art. 7 comma 2 D.lgs. n. 201/2022 – Adeguamento contratto di servizio in essere allo schema tipo di contratto – avvio procedimento .*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE**

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "**Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti**";
- Con delibera di Giunta Regionale n. 1249 del 7 settembre 2023 è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018

**VISTO:**

- il contratto Rep. N. 2174 sottoscritto in data 3 gennaio 2007 tra il Comune di Deliceto in nome e per conto dell'allora ATO FG 5 e la società Agecos Spa ora Biwind srl per la Gestione di una linea di biostabilizzazione, di una linea di compostaggio e della discarica di servizio soccorso nel Comune di Deliceto ( Fg ) per il conferimento dei rifiuti urbani ed a servizio dei Comuni dell'ex Bacino di utenza FG5 .
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*".
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*"
- Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge

- 14 settembre 2011 n. 148 “ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo* “ in particolare l’art. 3 bis
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.
  - Il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 “ *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica* “
  - la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” ed il relativo allegato A) “*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*”.
  - La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2*”
  - La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “*Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani* “
  - La deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 387 “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani* “
  - La deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 389 approvazione “*Aggiornamento Biennale (2024- 2025) Del Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr-2)*”

#### **CONSIDERATO CHE:**

- L’art. 9 comma 7, della L.R. 24/2012 e s.m.i. attribuisce all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in qualità di Unico Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale, le seguenti competenze :” a)*determina le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale; b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispose lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; d) predispose i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici; assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi statali di settore; e) predispose le linee guida della Carta dei servizi; f) può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani; g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie; h) subentra nei contratti stipulati dal*

*Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani “*

- In data 3 gennaio 2007 veniva stipulato dal Comune di Deliceto in nome e per conto dell'allora ATO FG 5 Contratto di Affidamento del Pubblico Servizio in concessione della gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e di compostaggio con discarica di servizio/ soccorso nel Comune di Deliceto
- La durata del citato affidamento era fissata in anni 12 dalla fine della esecuzione dei lavori con contestuale facoltà di proroga agli stessi patti e condizioni
- Con nota del 30 giugno 2021 prot.n. 6835 si disponeva la proroga dell'affidamento anche in considerazione della nuova disciplina regolatoria relativa alla determinazione delle tariffe al cancello
- L'art 1 comma 1 della legge n. 481/95, istitutiva dell'Autorità, prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*
- L'ARERA, nel perseguire le finalità di cui al citato articolo 1, della legge 481/95, *“emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (...)”* (articolo 2, comma 12, lettera h);
- la predetta norma stabilisce altresì che *“l'esercizio del servizio (...) è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma (...), nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio (...)”* (articolo 2 comma 36) e che *“il soggetto esercente il servizio predisponde un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”* (articolo 2, comma 37).
- L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

- Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, oltre le funzioni di ; *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f) e *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h) anche la competenza di *definizione schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'[articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)”*;
- L’articolo 203, comma 1, del d. lgs. 152/06 prescrive che *“I rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)”*;
- il medesimo articolo, al comma 2, disciplina inoltre che, nell’ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio siano, tra l’altro, trattati i seguenti temi: *“a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell’affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l’obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze (...)”*;
- In sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stato disciplinato , all’articolo 7, che, negli ambiti di competenza, l’Autorità predisponga schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2) oltre ad individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli

indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (comma 1) e rinvenibili anche nella sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL” del portale telematico di cui all’articolo 31 del medesimo d.lgs. 201/22;

- L’articolo 24 del d.lgs. 201/22, nel far salvi i contenuti minimi previsti dalle discipline di settore, al comma 2, chiarisce che *“il contratto (...) contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate”*
- Con la deliberazione 385 /2023 /R/RIF del 3 agosto 2023 , l’Autorità ha adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 527, lettera e) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 – lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani e nel contempo ha prescritto che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024

#### **RITENUTO CHE**

- Lo schema tipo di contratto di servizio si applica con riferimento ai casi in cui l’Ente territorialmente competente, come definito dalla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, disponga l’affidamento al gestore - del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono - secondo una delle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente
- E’ obbligatorio l’adeguamento dei contratti in essere allo schema tipo adottato in forza dell’efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all’Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17
- AGER è Ente Territorialmente Competente nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Puglia quale unico organo di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 1 legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016
- Si proceda alla revisione del rapporto concessorio ,anche con riferimento alla durata, in considerazione degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati relativi alle linee di biostabilizzazione e di compostaggio nonché della realizzazione dei nuovi lotti di discarica entrati in esercizio nell’ottobre 2020 i quali sono stati destinati al soddisfacimento del fabbisogno dei Comuni della provincia di Foggia e del Comune di Bari così come previsto dal Piano Regionale dei

Rifiuti Urbani approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 68 del 14 dicembre 2021

**RITENUTO**, pertanto, necessario avviare il procedimento amministrativo sia per la revisione del rapporto concessorio sia per l'adeguamento del contratto in applicazione della delibera n. 385/2023 con la società Biwind srl al fine di consentire il rispetto del prescritto termine del 30 aprile 2024

**VISTO:**

- il D.Lgs. 267/2000;*
- La legge n. 481/1995*
- La Legge n. 205/2017*
- Dlgs n. 152/2006*
- Dlgs n. 201/2022*
- La Delibera n. 385/2023 ARERA*
- La legge n. 267/2000*
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1249 del 7 settembre 2023;*

**DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1. DI RECEPIRE lo schema di tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidanti e gestore del servizio adottato da ARERA con delibera n. 385 del 3 agosto 2023**
- 2. DI AVVIARE sia il procedimento di revisione del rapporto concessorio per le motivazioni indicate in narrativa nonché il procedimento di adeguamento del contratto stipulato in data 3 gennaio 2007 con la società Biwind srl allo schema tipo del contratto di servizio con i prescritti atti allegati adottato dall'ARERA , entrambi da concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2024**

**3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: Biwind srl, alla Regione Puglia ed ARERA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 30 ottobre 2023

*Il Direttore Generale*  
avv. Gianfranco Grandaliano

